

Allegato alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 20
del 28.07.2016



COMUNE DI COSSOINE

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE per la concessione di aree, loculi e celle cimiteriali

Indice

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI
1	Oggetto del regolamento	16	Rinnovo delle concessioni
2	Norme applicabili alle concessioni di aree, loculi cimiteriali e celle cimiteriali.	17	Rinuncia alle concessioni
3		18	Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone
4	Aree, loculi e celle cimiteriali soggetti a concessione		CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI
5	Limiti alle concessioni		
6	Divieti di concessione	19	Cause di decadenza
	Programmazione delle concessioni		CAPO VII – NORME TRANSITORIE
	CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI		
7	Atto di concessione	20	Censimento delle concessioni in atto
8	Durata delle concessioni	21	Regolarizzazione delle concessioni in atto
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	22	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie		CAPO VIII – NORME FINALI
	CAPO III - DIRITTO ALL'USO		
11	Aventi diritto all'uso	23	Individuazione delle unità organizzative
12	Ammissione alla tumulazione	24	Termine per la conclusione dei procedimenti
13	Divieto di cessione dei diritti d'uso	25	Pubblicità del regolamento
	CAPO IV – MANUTENZIONE	26	Leggi ed atti regolamentari
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori	27	Abrogazione di precedenti disposizioni
15	Doveri in ordine alla manutenzione	28	Rinvio dinamico
		29	Sanzioni
		30	Tutela dei dati personali
		31	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati di aree, loculi cimiteriali e celle cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 3 – Aree, loculi e celle soggetti a concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia le aree, i loculi e le celle cimiteriali di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di aree, loculi e celle cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle persone aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) **alle persone nate in questo Comune;**
- c) alle persone decedute nel territorio comunale qualunque sia stata in vita la residenza;
- d) alle persone in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) e b) viventi e di età non inferiore ad anni 65;

2. Le eventuali richieste di persone non residenti saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, tenuto conto della disponibilità di aree, loculi e celle.

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di aree, loculi e celle cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del Responsabile del Servizio Tecnico, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del Servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità delle aree, dei loculi e delle celle cimiteriali da dare in concessione. Se il numero disponibile è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

 La detta relazione è immediatamente comunicata alla Giunta Comunale con la proposta di un programma di intervento.



CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla Giunta Comunale
3. Per le aree l'assegnazione avverrà senza soluzione di continuità a partire dall'ultima assegnazione seguendo l'ordine cronologico delle domande, con impegno degli assegnatari alla costruzione dei manufatti entro 12 mesi dalla assegnazione pena la revoca della concessione;
α) sarà possibile concedere un massimo di un'area (2,40x1,00 mt) da 3 / 4 file per ciascuna famiglia;
4. Per i loculi realizzati dal Comune l'assegnazione per i defunti viene fatta sulla base delle disponibilità al momento della tumulazione;
5. Nel caso di conviventi saranno in ogni caso assegnati in verticale in 2° o 3° fila, o in orizzontale in 1° o 3° fila partendo dal basso;

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di aree, loculi e celle cimiteriali sono sempre temporanee ed avranno la durata di anni 99 per le aree e edicole funerarie e di anni 50 per loculi comunali e celle.
In particolare per i loculi realizzati dal Comune, a prescindere dalla durata della concessione, sarà possibile l'utilizzo per un unico defunto
2. Alla scadenza della concessione, e nei casi in cui il loculo realizzato dal Comune venga liberato dalla salma o in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, le aree, loculi e celle cimiteriali tornano nella piena disponibilità del Comune.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della concessione.
Le tariffe saranno determinate di anno in anno con apposito atto deliberativo;
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di aree, loculi e celle cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:

- a) viene autorizzata dal responsabile del Servizio Tecnico ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) ha una durata non superiore ad un anno;
- c) viene stipulato regolare contratto;
- d) viene versato il canone di concessione rapportato alla tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

2. Il canone di concessione per le tumulazioni provvisorie, è calcolato attraverso l'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = \frac{AxM}{N}$$

dove S = somma da pagare per la tumulazione provvisoria

A = somma da pagare per l'effettiva tumulazione

M = numero dei mesi interi trascorsi di utilizzo della tumulazione provvisoria

N = durata in mesi dell'effettiva tumulazione

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art. 11 - Aveni diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione, o nel testamento del primo concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra loro che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Responsabile del Servizio.

5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'Ufficio Tecnico Comunale che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.

6. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nelle aree, loculi e celle concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle aree, loculi e celle medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

3. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

2. In ogni caso la costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Le concessioni di aree, loculi e celle per la tumulazione devono essere rilasciate esclusivamente a famiglie con almeno un componente deceduto o che il titolare della concessione abbia superato il 65° anno di età. Il numero di loculi che si possono costruire è fissato in ragione di quattro loculi per ogni 2,40 mq di area concessa in soprassuolo. E' vietata la realizzazione di loculi in sottosuolo. Le opere edili derivanti dalla concessione di aree, loculi e celle per la tumulazione devono eseguite entro i 12 mesi successivi la data di concessione, in caso di inadempienza a tale obbligo, il Responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo l'immediata revoca della concessione.

3. Si rimanda alle norme in materia edilizia per quanto riguarda la concessione ad edificare all'interno del Cimitero.

4. Trovano sempre applicazioni le speciali norme di cui a Regolamento Comunale sui servizi Funebri e Cimiteriali nonché gli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. I concessionari e i suoi successori devono provvedere alla costante pulizia delle aree, dei loculi e celle cimiteriali, provvedendo, altresì anche per i loculi e le celle non ancora utilizzati alla chiusura degli stessi con l'utilizzo di mattoni forati e in laterizio.

3. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al Comune.

3. L'eventuale diniego è pronunciato dal Responsabile del Servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.

4. Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, **nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;**

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 17 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.

2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che le aree ed il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 18.

3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del Comune, sono riassegnati in concessione.

4. Il Responsabile del Servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include l'area, il loculo o la cella rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, le dette aree, loculi o celle.

Art. 18 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{AxT}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione

Nel caso in cui il risultato sia negativo non si procede ad alcun rimborso.

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 19 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria, o nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal Responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.U.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

6. In caso di decadenza delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

7. Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente comma 1.

8. Con la stessa Deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 6.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art. 20 – Censimento delle concessioni in atto.

1. Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale curerà:

a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;

b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di aree, loculi e celle cimiteriali";

c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 21 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A tal fine, il l'Ufficio Comunale notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 19.

Art. 22 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

5. CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 23 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA
1	Concessioni di aree	TECNICO	N° 1 ISTRUTTORE TECNICO.....
1	Concessioni di loculi	TECNICO	N° 1 ISTRUTTORE TECNICO.....
1	Concessioni di celle	TECNICO	N° 1 ISTRUTTORE TECNICO.....

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	I N T E R V E N T I	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di aree cimiteriali	30 giorni lavorativi
1	Concessione di loculi cimiteriali	30 giorni lavorativi
1	Concessione di celle cimiteriali	30 giorni lavorativi

Art. 25 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di polizia Locale, e l'appaltatore del servizio di gestione e manutenzione del cimitero.

Art. 26 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 27 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 28 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 – Sanzioni.

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, quando non trovano applicazione sanzioni stabilite da norme sovraordinate, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento da 20 euro a 50 euro.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 30 - Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".


Art. 31 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
..... con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di
apposito manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data



Il segretario comunale

.....